

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2223)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3155)

d'iniziativa del deputato ROSSI Paolo

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1962*

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.